Protocollo 0008770/2025 del 10/09/2025

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

A.S. 2025-2026

1) Nella sede Don Milani gli alunni entrano a scuola al suono della campana (ore 8.05) e si recano nella loro aula, dove sono attesi dall'insegnante; nella sede Genocchi i ragazzi saranno accolti dall'insegnante nel cortile e, qualora questi sia assente, avvertiranno i collaboratori scolastici. Al suono della seconda campana (ore 8.10) iniziano le lezioni.

2) L'uscita dalla scuola (ore 13.05/14.05) dovrà avvenire in modo ordinato; ogni classe sarà accompagnata nell'atrio dall'insegnante.

3) La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni del mattino, a tutte le attività pomeridiane che vengono scelte all'inizio dell'anno scolastico.

4) Eventuali ritardi o uscite anticipate devono essere registrati sul registro elettronico dal docente della prima ora o in servizio in quel momento e successivamente giustificati dai genitori, sempre sul registro elettronico.

5) Le assenze vanno giustificate da un genitore entro il primo giorno di rientro, sul registro elettronico.

La mancata frequenza alla mensa nelle giornate richieste ad inizio d'anno deve essere comunicata per iscritto con firma di un genitore.

Le assenze nelle attività pomeridiane verranno inserite sul registro elettronico dai docenti in servizio e giustificate successivamente dai genitori, sempre sul registro elettronico.

6) Gli alunni dovranno tenere sempre un comportamento responsabile, non correre, non lanciare oggetti dalla finestra, non sporgersi e non fare rumore durante gli spostamenti da un'aula all'altra ed usare un linguaggio corretto tra loro e con tutto il personale della scuola. Per comportamenti gravemente scorretti verso i compagni e il personale della scuola le note disciplinari verranno segnalate sul registro elettronico e rese visibile al tutore per conoscenza.

7) E' tassativamente vietato agli alunni fumare, tanto all'interno dell'edificio scolastico, quanto nel cortile o nelle adiacenze.

8) Ogni alunno è responsabile dei danni arrecati all'edificio e all'arredamento scolastico ed è tenuto al risarcimento dei danni. Gli alunni manterranno in tutte le ore di lezione i posti assegnati loro dal coordinatore per delega del Consiglio di Classe.

9) Ogni alunno deve presentarsi ordinato nella persona e nel vestire. E' vietato indossare scarpe con rotelle. Ogni alunno deve rispettare la pulizia del proprio banco, dell'aula e dell'intero edificio.

10) Gli alunni devono presentarsi a scuola muniti del materiale occorrente per seguire con profitto le lezioni, secondo le indicazioni impartite loro dai docenti. E' vietato portare materiale ludico.

11) Gli alunni durante l'intervallo si recano nel cortile quando le condizioni atmosferiche lo consentono; è vietato correre e non è consentito fare giochi pericolosi, giocare con la palla, rimanere in classe o nei corridoi, utilizzare lo spazio di accesso all'auditorium e alla palestra. In caso di maltempo gli alunni rimangono nelle proprie aule con il docente in servizio. Durante

l’intervallo non si deve sporcare per terra; per i rifiuti si utilizzano gli appositi contenitori.

12) Qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine del loro orario personalizzato (quindi anche alle 13.05 per chi si dovrebbe fermare in mensa, oppure alle 14.05 o alle 15.05 per chi ha scelto il tempo prolungato), il dirigente scolastico o il primo collaboratore valuterà le motivazioni e affiderà i ragazzi unicamente a chi eserciti la responsabilità genitoriale o a persona maggiorenne espressamente delegata. Un modulo relativo alle persone autorizzate ad accompagnare un alunno/a fuori dall’istituto, in caso di uscita anticipata, sarà conservato in segreteria.

Gli alunni possono essere rinviati a casa prima del normale orario per l’eventuale verificarsi di eventi di natura eccezionale.

In caso di sciopero le famiglie saranno informate preventivamente, tramite comunicazione che il genitore dovrà firmare online su registro elettronico, in merito al servizio che la scuola può garantire.

13) Durante le lezioni agli alunni è consentito recarsi ai servizi uno per volta. Gli alunni devono rientrare in aula nel più breve tempo possibile.

14) Durante i cambi di lezione gli alunni devono rimanere nella loro aula (con la porta aperta); possono parlare, ma a bassa voce.

15) Biciclette e monopattini devono essere spinti a mano oltre il cancello dell’ingresso e devono essere depositati negli appositi spazi del cortile. Non è consentito, per motivi di sicurezza,

parcheggiare biciclette e motorini lungo la cancellata della scuola.

16) Durante l'attesa dell'inizio delle lezioni del mattino e del pomeriggio i ragazzi entrano nello spazio prospiciente l'atrio d'accesso (o nel cortile interno per chi deposita cicli e motocicli).

17) Gli alunni che usufruiscono della mensa, al termine delle lezioni del mattino vi sono accompagnati dall'insegnante dell'ultima ora. Durante il pranzo è necessario tenere un comportamento educato; si richiama in particolare la necessità di moderare il tono di voce, non giocare con le stoviglie e con il cibo, rispettare il personale di servizio, seguire le istruzioni dei docenti di assistenza.

Le infrazioni gravi e/o ripetute potranno comportare la sospensione temporanea o definitiva dal servizio.

Ogni assenza dalla mensa e da ogni altro impegno programmato deve essere annotata dai docenti sul registro di classe.

18) Gli intervalli dopo il pranzo si svolgono nell'atrio principale d'accesso e anche nel cortile, quando il tempo lo permette. Non è consentito recarsi in altri spazi dell'edificio.

19) I rapporti scuola-famiglia devono essere sempre tenuti attraverso i canali ufficiali (udienze, ufficio di presidenza, segreteria, Teams e registro elettronico).

Sono vietate le telefonate al domicilio del personale della scuola.

20) I genitori sono tenuti a controllare quotidianamente il registro elettronico dell'alunno/a e ad apporre la propria firma o visto di presa visione in calce alle comunicazioni della scuola.

21) L'uso di cellulari (per telefonate/messaggi/foto/video…) e di tablet, giochi elettronici, macchine fotografiche, telecamere… è vietato per qualsiasi uso, in qualsiasi momento della giornata, all'interno della scuola e nelle sue pertinenze. Pertanto, l'uso di cellulari o di altri strumenti elettronici è vietato anche nel cortile, anche in mensa, anche durante la ricreazione. L'utilizzo di tali dispositivi è consentito solo ed esclusivamente se autorizzato dal docente nel rispetto dell'articolo n.15 del *Regolamento utilizzo dispostivi multimediali a scuola.*

L'uso del cellulare è vietato anche durante tutte le uscite didattiche se non dopo autorizzazione del docente accompagnatore.

Durante i viaggi d'istruzione di uno o più giorni, durante la settimana di avviamento agli sport invernali e di conoscenza del mondo alpino e durante la settimana di studio in Irlanda, il cellulare potrà essere utilizzato solo nei modi e nei tempi indicati dagli insegnanti.

Il materiale utilizzato da chi non rispetta queste disposizioni sarà depositato in segreteria e restituito ad un genitore.

In caso di necessità i ragazzi possono utilizzare il telefono della scuola.

22) E' opportuno che i genitori non permettano ai ragazzi di portare a scuola oggetti di valore e somme di denaro: la scuola, infatti, non risponde di perdite, scomparse o furti di materiale.

23) Il presente regolamento riguarda tutte le attività della scuola, in orario antimeridiano, pomeridiano e serale, ivi comprese le iniziative che si svolgono fuori dai locali scolastici.

24) Le eventuali sanzioni che si rendessero necessarie a seguito di trasgressioni al presente regolamento saranno adottate nella misura e secondo le procedure previste dal Regolamento di disciplina, adottato ai sensi del D.P.R. 249 del 24.06.1998 come modificato dal D.P.R 235 del 21.11.2007.

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DPR 24/6/1998, N. 249 E DPR 21/11/2007 N. 235 (GU 18/12/2007)

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti

dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità; b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap; e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati

o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. 11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.

2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque

vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

REGOLAMENTO UTILIZZO DISPOSTIVI MULTIMEDIALI A SCUOLA

PREMESSA

La diffusione delle tecnologie informatiche per la didattica e in particolare l'accesso frequente alla rete internet dal notebook di classe e dal tablet individuale, se da una parte mette in condizione gli studenti di poter disporre di innovativi strumenti per l'apprendimento, dall'altra espone gli stessi e la scuola ai rischi della sicurezza informatica sia interna sia esterna. L'utilizzo di tutti i dispositivi deve pertanto sempre ispirarsi ai principi della responsabilità e della correttezza.

REGOLE PER L'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI

1. Lo studente può utilizzare il dispositivo nei tempi, nei modi e nei contenuti effettivamente utili alla didattica e su esplicita richiesta del docente.

2. Lo studente può quotidianamente portare a scuola il proprio dispositivo multimediale e in classe lo deve accendere e utilizzare durante le ore di lezione (e non durante l'intervallo o il cambio d'ora), solamente per usi e scopi scolastici, così come indicato dagli insegnanti.

3. E’ auspicabile che il dispositivo sia corredato da guscio protettivo per la maggior tutela dello strumento.

4. Lo studente è tenuto a portare il dispositivo carico in modo da poterlo utilizzare a scuola senza cavi di alimentazione.

5. Lo studente è personalmente responsabile del proprio dispositivo, del materiale prodotto o visionato, dei danni eventualmente causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate tramite l’utilizzo del proprio dispositivo.

6. Non sono consentite la ricerca, la produzione, la memorizzazione e la condivisione su tablet di materiali di natura oltraggiosa e/o discriminatoria. I docenti hanno la facoltà, in qualunque momento, di accedere al dispositivo e ai dati trattati da ciascuno studente esclusivamente relativi alle attività didattiche, comprese le navigazioni web avvenute in orario scolastico e agli archivi didattici.

7. Lo studente deve avere cura del proprio dispositivo, adottando tutte le necessarie cautele, sia in classe, sia durante le uscite dalla stessa, qualora sia necessario portarlo con sé. La scuola non si assume responsabilità per danni, smarrimenti o sottrazioni dovute all’incuria dello studente.

8. Chi volontariamente o per negligenza procura un danno ad un dispositivo della scuola o di un compagno, oltre ad essere sottoposto a sanzione disciplinare, dovrà risarcirne il danno.

9. È vietato l’uso dell’applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video se non autorizzato dall’insegnante.

10. È vietata la diffusione del materiale didattico presente sul dispositivo per il quale vi è diritto di proprietà e/o licenza della scuola o dei singoli docenti, se non dietro esplicita autorizzazione.

11. L'utilizzo del dispositivo a scuola avviene, quando necessario, attraverso la connessione alla rete wi-fi dell'Istituto, nelle modalità indicate dagli insegnanti. Le password assegnate dalla scuola per l'accesso alla rete e ai programmi sono strettamente personali e non possono essere divulgate. Non è consentito agli studenti navigare in internet senza il permesso dei docenti e la loro diretta sorveglianza. È assolutamente proibito entrare nella rete e nei programmi con nomi utente diversi dai propri e utilizzare autonomamente social network. Qualunque uso della connessione che violi il Regolamento d'Istituto e il Regolamento di disciplina è vietato, così come saranno sanzionati utilizzi non conformi alle disposizioni ricevute. Chiunque utilizzi la rete wi-fi al di fuori dell'orario scolastico potrà essere individuato dell'amministratore di rete dell'istituto e sanzionato.

12. Gli studenti, nel caso compaiano sul dispositivo messaggi, informazioni o pagine che creano disagio, devono informare immediatamente gli insegnanti.

13. Le violazioni al presente Regolamento e gli utilizzi impropri del dispositivo saranno segnalati e sanzionati dall'Istituto secondo il Regolamento di disciplina.

14. I genitori si impegnano a collaborare con la scuola affinché vengano rispettate le norme previste dal presente regolamento

tramite una assunzione di responsabilità condivisa con i propri figli, rilasciata attraverso apposita dichiarazione.

15. Previa autorizzazione scritta dei genitori, è data facoltà a tutti i docenti di far utilizzare in classe dispositivi personali in osservanza del presente Regolamento.

REGOLAMENTO SANZIONI DISCIPLINARI DEGLI STUDENTI

Come cita l'articolo 1, comma 5 dello Statuto degli studenti e delle studentesse: "Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno" e devono sempre avere una valenza educativa.
I docenti sono tenuti ad annotare i comportamenti scorretti dei loro alunni tenendo presente la seguente distinzione (presente anche sul Registro Elettronico):

1. **ANNOTAZIONE**: intesa come segnalazione di un comportamento scorretto che disturba il regolare andamento della lezione/attività (esempi: l'alunno disturba la lezione, l'alunno si alza senza permesso...).

Queste annotazioni non comportano una sanzione ma un abbassamento del giudizio di comportamento.

2. **NOTA DISCIPLINARE:** quando un alunno infrange il Regolamento di Istituto (ad esempio: atteggiamenti violenti di natura fisica o verbale verso il personale della scuola o altri alunni; comportamenti lesivi per sé e per gli altri; danni volontari ai materiali altrui o della scuola, danneggiamento di luoghi anche esterni all'istituto in occasione di uscite o viaggi di istruzione, utilizzo del telefono cellulare in orario scolastico per realizzare e/o pubblicare video, fotografie o mandare messaggi).

Questa nota disciplinare comporta una sanzione (in base alla gravità del fatto commesso) che verrà stabilita dal Consiglio di Classe e comunicata alla famiglia:

• SOSPENSIONE DALLE LEZIONI CON ALLONTANAMENTO (per gesti molto gravi: violenza, fuga dalla scuola, danni a cose o persone di grande entità).

Nel caso in cui la sospensione sia superiore ai 15 giorni la delibera compete al Consiglio di

Istituto.
• SOSPENSIONE DALLE LEZIONI CON OBBLIGO DI FREQUENZA E ATTIVITA' EDUCATIVA E FORMATIVA

In questo caso l'alunno dovrà sempre essere sorvegliato da un docente tutor o dal personale ATA. Tra le attività che il Consiglio di classe può scegliere di assegnare vi sono:

o Riparazione del danno (fisico o morale): pulizia dei muri imbrattati, pulizia di locali scolastici, attività sociali con associazioni che collaborano con la scuola.
o Studio e riflessione in merito al Regolamento di Istituto: produzione di un elaborato in cui il ragazzo riflette sul comportamento sbagliato commesso, produzione di una lettera di scuse o realizzazione di un video.

o Attività extracurricolari teatrali ed espressive su tematiche di cittadinanza.

Si sottolinea inoltre che
• è illegittima (comma 5 dell'art. 4 del DPR 294/98: Statuto delle studentesse e degli studenti) qualsiasi sanzione di gruppo (NOTA DI CLASSE).
• Dopo un comportamento scorretto occorre sempre dare la possibilità al ragazzo di esprimere le proprie ragioni.

- Se un alunno danneggia qualcosa di non suo, il danno deve essere risarcito.

- Sia le annotazioni che le note devono essere rese visibili ai tutori sul registro elettronico.
- Per NOTA DIDATTICA si intende una comunicazione alla famiglia in merito a particolari situazioni didattiche (dimenticanze del materiale o compiti, variazioni nell'andamento scolastico, periodo di partecipazione attiva o non attiva…).